

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 794)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1959
(V. Stampato n. 1588)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 NOVEMBRE 1959

Proroga e modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernente l'impianto di collegamenti telefonici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1964-65.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico comunque istituito o da istituire anche ai sensi della presente legge;

d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 400 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie;

f) nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potrà essere impiantato il collegamento telefonico o radiotelefonico ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il prelevamento, per l'esercizio finanziario 1959-60, di lire 800 milioni dal fondo di riserva della Azienda di Stato per i servizi telefonici; con l'iscrizione in bilancio di lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61; di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.

Per ogni esercizio finanziario i due terzi delle somme stanziare, a norma del precedente comma, sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici nell'Italia meridionale.